



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

# Corso di Diritto della Navigazione

**Cenni ai porti e inquadramento dei servizi tecnico nautici: recenti riforme**



*Prof. ssa Elisabetta Rosafio*  
[egrosafio@unite.it](mailto:egrosafio@unite.it)

# Porti

art 822, comma 1 cod. civ

art. 28, lett. a), *cod. nav.*

fanno parte del demanio  
marittimo c.d.  
necessario

sono inalienabili

## Art. 822 -Demanio pubblico

«Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i **porti**; i fiumi, i torrenti , i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale»

## Art. 28 - Beni del demanio marittimo

«Fanno parte del demanio marittimo:  
a) il lido, la spiaggia, i **porti**, le rade;  
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare;  
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo»

Il porto può essere considerato in una **DUPLICE VISIONE**:

**1) visione statica**  
del porto come  
bene ed in  
particolare come  
bene demaniale

**2) visione dinamica** del  
porto stesso come  
centro di attuazione di  
servizi pubblici e privati  
concernenti in genere la  
movimentazione delle  
navi e le attività  
complementari al  
trasporto marittimo

## Prospettiva dinamica

il complesso delle attività amministrative che si effettuano nei porti sono esercitate dalle AdSP (v. l. n. 84 del 1994, come modificata in particolare dal d. lgs. 4 agosto 2016, n. 169, in G.U. 31 agosto 2016, n. 203), e dalle autorità marittime secondo le rispettive competenze

Vedi per la cartina il seguente sito e slide successiva

**L 28 gennaio 1994 n. 84**

**Art. 6. l. n. 84 del  
1994**  
**Autorità di sistema  
portuale, come  
disciplinata dalle  
modifiche apportate  
al d. lgs. 4 agosto  
2016, n. 169 .  
Sostituisce le  
Autorità portuali**

**enti con personalità  
giuridica di diritto  
pubblico**

Economico ? Non  
economico?

Vedi slides successive

sottoposti  
alla vigilanza del  
**Ministero delle  
infrastrutture e dei  
trasporti (oggi MIMS)**

**svolgono attività  
sostitutiva,  
integrativa ed  
ausiliaria** dello Stato

finalità di  
**amministrazione dei  
porti e di gestione** con  
la partecipazione delle  
strutture pubbliche e  
private interessate

## **Art. 6, comma, 4, legge n. 84/1994 come modificata (sintesi)**

L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti: a) **indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali**, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento **alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro** ai sensi dell'articolo 24; b) **manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale**, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; c) **affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**; d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale; e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

**L'AdSP e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.**

## art. 6

*L. 28 gennaio 1994 n. 84: una sintesi*

**Attribuzioni alle autorità di sistema portuali di :**

### **A) POTERI**



1) di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza e all'igiene delle operazioni portuali

2) di rilasciare autorizzazioni e le concessioni per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali

### **B) COMPITI**



1) di indirizzo, programmazione e coordinamento

2) promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti



## Per il principio della «separazione»



Alle autorità di sistema portuali:

1) non è consentito svolgere, né direttamente né tramite la partecipazione a società, operazioni portuali e attività connesse



2) possono esclusivamente costituire o partecipare a società che svolgano attività accessorie o comunque strumentali rispetto a quelli che sono i loro compiti istituzionali



Da ciò deriva la loro qualificazione  
come **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**




**Art. 5) – come modificato il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136**

- 1) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
- 2) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
- 3) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
- 4) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.
- 5) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia.
- 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia)).
- 7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).
- 8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.
- 9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta e Catania.
- 10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.
- 11) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - Porto di Taranto.
- 12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.
- 13) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porto di Ravenna.
- 14) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - Porti di Venezia e Chioggia.
- 15) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE - Porto di Trieste e Porto di Monfalcone.
- 16) ((15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria))

Nei porti con minore volume di traffico  
(dove non sono istituite autorità di sistema  
portuale, ADSP)



l'autorità marittima risulta titolare in via esclusiva  
delle **funzioni di amministrazione attiva e di vigilanza**  
**sulle attività che vengono svolte nei porti**



sono regolate dal  
comandante del porto



dal punto di vista della disciplina  
normativa generale ed astratta contenuta  
in apposite ordinanze

dal punto di vista dell'esercizio  
concreto dei poteri amministrativi

## Art. 14. (Competenze dell'autorità marittima)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle ((Autorità di sistema portuale)) e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonché nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ((, ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale,)), spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.
2. 1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'((Autorità di sistema portuale)) ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'((Autorità di sistema portuale)) ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di sistema portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale. dei trasporti.))

## Art. 14. (Competenze dell'autorità marittima)

1-ter. Nei porti sede di autorità di sistema portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'autorità di sistema portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.

1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le norme emanate in materia



Le ordinanze del  
comandante  
del porto



atti di normazione  
secondaria


Con le quali

1) il comandante del porto esercita i  
suoi compiti di regolamentazione  
e vigilanza

2) Si fissano regole di  
condotta cui devono  
attenersi i soggetti che  
svolgono attività all'interno  
del porto

## Nei porti con maggiore volume di traffico (dove sono istituite autorità di sistema portuali)


l'autorità marittima conserva soltanto le competenze che non sono attribuite alle autorità di sistema portuali



In sostanza ... l'autorità marittima si occupa delle attività che si svolgono in mare, mentre l'autorità di sistema portuale di quelle che si svolgono a terra.

## *Il lavoro portuale*

### *Operazioni e servizi portuali*



\*

Ha ritenuto contrario alla normativa europea il previgente sistema monopolistico di somministrazione del lavoro da parte delle compagnie portuali per quanto concerne l'attuazione delle attività portuali. La Corte ha ritenuto illegittima la <<riserva di lavoro portuale>> in favore delle compagnie portuali di cui al testo originario dell'art. 110 cod. nav.

## OPERAZIONI PORTUALI



Il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere della merce e di ogni altro materiale, effettuati in ambito portuale.



Operazioni che prevedono un contatto della merce e degli altri materiali con la terraferma portuale



esclusione delle operazioni c.d. nautiche (rizzaggio, derizzaggio, taccaggio, ecc.), che vengono svolte a bordo delle navi (anche nell'ipotesi in cui siano ormaggiate in porto)

## ART. 16 L. 84/1994



## **ART. 16 COMMI 1, 2 E 3 L. 84/94**

(così come modificati dall'art. 2, l. 30 giugno 2000, n. 186)

### **(OPERAZIONI PORTUALI)**

Operazioni portuali.

«1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione .

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorità (DI SISTEMA) portuale, o laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità»

## **ART. 16 COMMI 3 B/S** (aggiunto dall'art. 2, l. 30 giugno 2000, n. 186) **4 L. 84/94** **(OPERAZIONI PORTUALI)**

«3- bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17 (2)

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7»



**ART. 16 COMMI 5, 6 ,7 E 7 BIS** (così modificato dall'art. 20, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e dall' dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.) **L. 84/94**

«5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore

7- bis . Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri

## Oggetto dei servizi portuali



prestazioni specialistiche **complementari e accessorie** alle operazioni portuali

I servizi portuali



sono individuati e regolamentati, sulla base delle esigenze operative del porto, dalle autorità portuali o dalle autorità marittime .

carattere specialistico delle prestazioni oggetto di tali servizi

carattere complementare ed accessorio



particolare competenza  
tecnica del fornitore



caratterizzato da attività funzionali ad un produttivo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, che contribuiscono a migliorarne la qualità

*Il lavoro portuale*  
*Imprese portuali e terminaliste*

**Art. 16 legge n. 84/1994**

esercizio delle operazioni portuali e dei servizi portuali specialistici complementari e accessori operati per conto di terzi




Spetta ad imprese portuali in base ad autorizzazione rilasciata dall'autorità (DI SISTEMA) portuale o in mancanza dall'autorità marittima



## Le imprese portuali



provvedono, nella maggior parte dei casi, con attrezzature tecnologicamente evolute ed elevata specializzazione tecnica, alla movimentazione della merce in ambito portuale



Dunque provvedono  
fondamentalmente  
alla caricazione /scaricazione  
della merce sulla/dalla nave

connessi  
obblighi di  
custodia  
preventiva o  
successiva

può comprendere molteplici operazioni  
complementari ed accessorie

# Concorrenza nel settore

In ogni porto

Le imprese portuali autorizzate

In considerazione delle esigenze di funzionamento del porto e del traffico


debbono essere

in numero tale da garantire

1) sviluppo  
tecnologico



2) esigenza di  
maggiore  
celerità nelle  
operazioni di  
caricazione e  
scaricazione  
della merce



aree  
particolarmente  
attrezzate ed  
organizzate

*Terminals*



## Art. 18 comma 1 l. 84/94

### Concessione di aree e banchine.

«1. L'Autorità (DI SISTEMA) portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità (DI SISTEMA) portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

- a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
- b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare» **(1) (2).**

(1) Lettera così modificata dall'art. 19, l. 7 dicembre 1999, n. 472.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

## Art. 18 comma 1 *bis* l 84/94

«1- bis . Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1» **(3)**

(3) Comma aggiunto dall'art. 19, l. 7 dicembre 1999, n. 472.

## Art. 18 commi 2, 3, 4 e 4 bis l 84/94

«2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità (DI SISTEMA) portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all' articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 , hanno durata almeno decennale **(4)**»

(4) Comma inserito dall'articolo 57, comma 5, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. A norma del comma 6 del medesimo articolo 57, il presente comma non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 5 del 2012.

## Art. 18 commi 5, 6 e 7 l 84/94

«5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a) .

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo (5)»

5) Comma così modificato dall'articolo 13 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

## Art. 18 commi 8, 9 e 9 bis l 84/94

«8. L'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a) .

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a) , senza giustificato motivo, l'autorità (DI SISTEMA) portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.

9- bis . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale **(6)** »

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647.

*Terminal*

Frapposti fra la nave ed il veicolo adibito al trasporto della merce

raccolta, deposito e smistamento della merce secondo la destinazione

Le imprese portuali c.d. terminalistiche

possono ottenere in concessione dall'autorità (DI SISTEMA) portuale

aree demaniali e banchine per  
l'espletamento delle operazioni portuali  
(nelle quali operano in via esclusiva)

- 1) Autorizzazione
- 2) Concessione

Se ...

**NON** c'è un'impresa disponibile

la fornitura di lavoro temporaneo è erogata da una c.d. agenzia.



istituzione promossa dall' autorità (DI SISTEMA) portuale che ne esercita il controllo.

gestita da un organo direttivo al quale partecipano i rappresentanti di tutte le imprese portuali

Qualora neanche l'agenzia riesca ... possono rivolgersi ai soggetti abilitati alla somministrazione di lavoro, ai sensi degli art. 20 ss. d.lg. 10 settembre 2003 n. 276

## Autoproduzione

autoproduzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali specialistici complementari e accessori (art. 16, comma 3 e 4, lett. *d*, legge n. 84/1994)



Adeguamento della normativa italiana a quella europea

Qualora le navi siano dotate di propri mezzi meccanici e di personale adeguato alle operazioni da svolgere



L'autorità (DI SISTEMA) portuale può autorizzare (eventualmente dietro il pagamento di un corrispettivo e il deposito di una cauzione) anche gli stessi utenti all'esercizio delle operazioni portuali

Questi ultimi possono avvalersi (solamente nel concorso all'organizzazione delle operazioni portuali) della collaborazione di ausiliari dotati di un'adeguata struttura operativa



## SERVIZI PORTUALI TECNICO NAUTICI

**Pilotaggio**

**Rimorchio**

**Ormeggio**

**Battellaggio**

Da tenere in considerazione il Reg. (UE) n. 352 del 2017, che si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto (allegato II reg. (UE) n. 1315/2013)

Disciplinati e organizzati dall'autorità marittima d'intesa ove presente con l'autorità (DI SISTEMA) portuale

## Regolamento (UE) n. 352/2017 (art. 1)

1. Il presente regolamento istituisce: a) un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali; b) norme comuni in materia di trasparenza finanziaria e diritti per i servizi portuali e l'uso dell'infrastruttura portuale.
2. Il presente regolamento si applica alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali («servizi portuali»), sia all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto: a) rifornimento di carburante; b) movimentazione merci; c) ormeggio; d) servizi passeggeri; e) raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; f) pilotaggio; e g) servizi di rimorchio.
3. L'articolo 11, paragrafo 2, si applica anche al dragaggio.
4. Il presente regolamento si applica a tutti i porti marittimi della rete transeuropea di trasporto, elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013.
5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi della rete globale situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il presente regolamento a tali porti marittimi, essi comunicano tale decisione alla Commissione.
6. Gli Stati membri possono inoltre applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi. Qualora gli Stati membri decidano di applicare il presente regolamento ad altri porti marittimi, essi comunicano la loro decisione alla Commissione.
7. Il presente regolamento lascia impregiudicate le direttive 2014/23/UE (1) e 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la direttiva 2014/25/UE.

## Regolamento (UE) n. 352/2017 (art. 3)

1. L'accesso al mercato per la fornitura di servizi portuali nei porti marittimi può essere soggetto, conformemente al presente regolamento, alle seguenti condizioni:
  - a) requisiti minimi per la fornitura di servizi portuali;
  - b) limitazioni al numero di prestatori;
  - c) obblighi di servizio pubblico;
  - d) restrizioni applicabili agli operatori interni.
2. Gli Stati membri possono decidere nell'ambito del diritto nazionale di non assoggettare alle condizioni di cui al paragrafo 1 una o più categorie di servizi portuali.
3. Le condizioni di accesso agli impianti, alle installazioni e alle attrezzature del porto sono eque, ragionevoli e non discriminatorie.

### (art. 4)

1. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può esigere che i prestatori di servizi portuali, compresi i subappaltatori, rispettino requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi esclusivamente ai seguenti aspetti:
  - a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, del suo personale o delle persone fisiche che gestiscono di fatto e in via continuativa le attività del prestatore di servizi portuali;
  - b) la capacità finanziaria del prestatore di servizi portuali

## Regolamento (UE) n. 352/2017 (art. 4 segue)

- c) le attrezzature necessarie per garantire il pertinente servizio portuale in condizioni normali e di sicurezza e la capacità di mantenere tale attrezzatura nelle condizioni richieste;
- d) la disponibilità dei pertinenti servizi portuali per tutti gli utenti, a tutti i punti di attracco e senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l'anno;
- e) conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, dei suoi impianti, attrezzature, lavoratori e altre persone;
- f) conformità ai requisiti ambientali locali, nazionali, dell'Unione e internazionali;
- g) rispetto degli obblighi in materia di legislazione sociale e del lavoro che si applicano nello Stato membro di un dato porto, fra cui le clausole previste dai contratti collettivi applicabili, i requisiti relativi all'equipaggio e gli obblighi in materia di orario di lavoro e di riposo per i marittimi, e delle norme vigenti in materia di ispezioni del lavoro;
- h) la buona reputazione del prestatore di servizi portuali, determinata conformemente alla normativa nazionale applicabile in materia di onorabilità, tenuto conto di ogni valido motivo che faccia dubitare dell'affidabilità del prestatore di servizi portuali.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, lo Stato membro che reputi necessario, per garantire il pieno rispetto del paragrafo 2, lettera g), imporre un requisito di bandiera alle navi prevalentemente utilizzate per operazioni di rimorchio od ormeggio in porti situati nel suo territorio informa la Commissione della sua decisione prima della pubblicazione del bando di gara, o, in mancanza di bando di gara, prima di imporre un requisito di bandiera.

## Regolamento (UE) n. 352/2017 (art. 4 segue...)

### 4. I requisiti minimi:

a) devono essere trasparenti, obiettivi, non discriminatori, proporzionati e pertinenti alla categoria e natura del servizio portuale interessato;

b) devono sussistere fino a che il diritto di prestare un servizio portuale giunge a scadenza.

5. Se i requisiti minimi comprendono conoscenze specifiche delle condizioni locali, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, si assicura che sia garantito un accesso adeguato alle informazioni in condizioni trasparenti e non discriminatorie.

6. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, pubblica i requisiti minimi di cui al paragrafo 2 e la procedura per concedere il diritto di fornire servizi portuali, conformemente a tali requisiti entro il 24 marzo 2019 o, nel caso di requisiti minimi che si devono applicare dopo tale data, almeno tre mesi prima della data a decorrere dalla quale tali requisiti devono applicarsi. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, informa in anticipo i prestatori di servizi portuali di ogni modifica dei criteri o della procedura.

7. Il presente articolo si applica fatto salvo l'articolo 7.

### art. 6

1. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può limitare il numero di prestatori di servizi portuali in relazione a un dato servizio portuale per una o più delle seguenti ragioni:

a) la carenza o la destinazione ad altro scopo di aree o spazi portuali, a condizione che tale limitazione sia conforme alle decisioni o ai piani definiti dall'ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente al diritto nazionale;

## Regolamento (UE) n. 352/2017 (art. 6 segue)

- b) l'assenza di tale limitazione ostacola l'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 7, anche quando tale assenza determina per l'ente di gestione del porto, l'autorità competente o gli utenti del porto costi eccessivamente elevati in relazione all'esecuzione di tali obblighi;
  - c) l'assenza di detta limitazione collide con l'esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;
  - d) le caratteristiche dell'infrastruttura portuale o la natura del traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto;
  - e) è stato stabilito, a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che un settore o sottosettore portuale, insieme ai suoi servizi portuali, in uno Stato membro svolge un'attività che è direttamente esposta alla concorrenza conformemente all'articolo 34 della suddetta direttiva. In tali casi non si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Al fine di concedere alle parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, pubblica eventuali proposte di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a norma del paragrafo 1 unitamente alle relative motivazioni almeno tre mesi prima dell'adozione della decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali.
3. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, pubblica la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali adottata.

## Regolamento (UE) n. 352/2017 (art. 6 segue)

4. Qualora l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, decida di limitare il numero di prestatori di servizi portuali, adotta una procedura di selezione che è aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente. L'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, pubblica le informazioni relative al servizio portuale da affidare e alla procedura di selezione e garantisce che tutte le informazioni essenziali necessarie per la preparazione delle domande siano effettivamente accessibili a tutte le parti interessate. Alle parti interessate è concesso un termine sufficientemente lungo per consentire loro di eseguire una valutazione efficace e di preparare le loro domande. In circostanze normali, tale lasso di tempo minimo è di 30 giorni.

5. Il paragrafo 4 non si applica nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 7 del presente articolo e all'articolo 8.

6. Se l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per evitare conflitti di interesse. In assenza di dette misure, il numero di prestatori non può essere inferiore a due, a meno che una o più ragioni elencate al paragrafo 1 giustifichi una limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a un unico prestatore.

7. Gli Stati membri possono decidere che i loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 possano limitare il numero di prestatori di servizi per un dato servizio portuale. Gli Stati membri informano la Commissione di tale decisione.

## Regolamento (UE) n. 352/2017 (art. 7)

1. Gli Stati membri possono decidere di imporre ai prestatori di servizi portuali obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali e possono concedere il diritto di imporre tali obblighi all'ente di gestione del porto, o all'autorità competente, al fine di garantire almeno uno dei seguenti elementi:

a) la disponibilità dei servizi portuali per tutti gli utenti del porto, a tutti i punti di attracco, senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l'anno; b) la disponibilità del servizio per tutti gli utenti in maniera non discriminatoria; c) l'accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti; d) la sicurezza, la protezione o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali; e) la fornitura al pubblico di servizi di trasporto adeguati; e f) la coesione territoriale.

2. Gli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell'Unione.

3. Qualora uno Stato membro decida di imporre obblighi di servizio pubblico per lo stesso servizio in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, notifica tali obblighi alla Commissione.

4. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può adottare misure di emergenza.

Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di due anni, durante il quale l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, avvia una nuova procedura per la selezione di un prestatore di servizi portuali o applica l'articolo 8. L'azione collettiva sindacale che viene svolta conformemente al diritto nazionale non è considerata un'interruzione di servizi portuali che giustifichi l'adozione di misure di emergenza.



## ORMEGGIO

→ Servizio disciplinato dal comandante del porto

### Gli ormeggiatori

ormeggiano la nave in arrivo e  
disormeggiano la nave in partenza

vigilano sull'ormeggio durante la sosta della nave in porto

possono essere costituiti in gruppo dal capo del compartimento  
(art. 209 reg. nav. mar.)

## BATTELLAGGIO

Servizio disciplinato dal comandante del porto che ne determina anche le tariffe (art. 215 reg. nav. mar.)

### I battellieri ( barcaioli)

possono essere costituiti in gruppo dal capo del compartimento

adibiti ai servizi attinenti al traffico

trasportano persone e beni necessari alla normale attività delle navi ferme in rada

# IL PILOTAGGIO

Artt. 86-100 cod.nav.  
Il contratto di  
pilotaggio è stato  
modificato dalla l. n.  
230 del 2016.



## **Art. 86 - Istituzione del servizio di pilotaggio**

«Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota».




## art. 92 cod. nav


Attività di assistenza tecnica al comandante della nave



**1) indicazioni relative alla rotta**



fornisce  
informazioni sulle  
condizioni dei  
luoghi



Deve fornire indicazioni sulle manovre da effettuare, sempre sotto il comando e la responsabilità del comandante



**2) esecuzione della manovra in luoghi che possono presentare rischi di particolare rilievo**


## Art. 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota

Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla.

Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all' articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.

Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Art. 86 cod. nav; art. 98 ss. reg. nav. mar  
Attività riservata dal legislatore nazionale a piloti pratici riuniti  
in «corporazioni»



Se non fosse presente una  
corporazione ...

altri marittimi possono essere autorizzati dal comandante del porto  
art. **Art. 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio**  
«Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una  
corporazione di piloti, il comandante del porto può autorizzare altri  
marittimi a esercitare il pilotaggio [...]»



## IL SERVIZIO DI PILOTAGGIO...

Può essere reso obbligatorio per ragioni di sicurezza  
(art. 14 comma 1 bis della l. 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo  
introdotto dalla l. 30 giugno 2000 n. 186)

### **Art. 87 - Pilotaggio obbligatorio**

«Nei luoghi dove è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica»

### **Art. 91 - Tariffe di pilotaggio**

«Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti, sentite le associazioni sindacali interessate»

Divieto di discriminazione tariffaria (cfr. C. giust. CE 17 giugno 1994, causa c-18/93, *Corsica Ferries Italia Srl c. Corpo dei piloti del porto di Genova*) In particolare sono state ritenute illegittime le discriminazioni tariffarie che comportino tariffe più favorevoli per le navi impegnate in servizi di cabotaggio

## RUOLO DEL PILOTA A BORDO E RESPONSABILITÀ

Il pilota a bordo è equiparato al primo ufficiale



Inquadramento meramente funzionale



la direzione della manovra compete comunque al comandante



### Art. 298 - Comando della nave in navigazione

«Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà»



## **Modifiche apportate al codice della navigazione dalla l. n. 230 del 2016**

### **L'articolo 89 del codice della navigazione e' abrogato**

Art. 93. (Responsabilità del pilota). Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da lui fornite per la determinazione della rotta.

3. L'articolo 94 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 94 (Assicurazione obbligatoria del pilota). - Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93.

Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorità marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validità e l'idoneità del contratto medesimo.

La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio».

# IL RIMORCHIO



Cod. nav.  
libro I parte I artt. 101 ss



Prevede e disciplina esclusivamente il rimorchio su acqua

**Art. 101 - Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.**

«Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza concessione, Fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.

L' autorità predetta determina nell' atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate»

L'art. 103 prevede esclusivamente il rimorchio tramite trazione

**Art. 103 - Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio**

«Quando all' armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi»

Anche se ...

è da ritenersi che rientra nella fattispecie anche il rimorchio mediante spinta che deve comunque prevedere una prestazione di energia motrice

Va escluso dalla disciplina del rimorchio il caso in cui la prestazione di energia motrice sia fornita da terra («rimorchio per via alzaia», o «traino») prestato con mezzi terrestri, che operano su un percorso parallelo alla via d'acqua.



Si distinguono per la presenza o meno della consegna dell'elemento rimorchiato all'armatore del rimorchiatore

### La distinzione

Non corrisponde sempre alla distinzione tra «rimorchio d'altura» e «rimorchio portuale» che si riferisce al luogo nel quale deve essere svolta la prestazione

Il rimorchio-trasporto è (solitamente) escluso, se a bordo dell'elemento rimorchiato vi è già l'equipaggio

In assenza dell'elemento della consegna



la responsabilità è circoscritta alla trazione (spinta)

nel caso di rimorchio-manovra la responsabilità è del comandante del rimorchiatore in assenza di diversa pattuizione (assai frequente nella pratica)



## Art. 104 - Responsabilità durante il rimorchio

«L' armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

Dei danni sofferti da terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l' armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l' armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato»



## **Art. 105 - Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore**

«Fermo il disposto dell' articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all' armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest' ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto»

# Responsabilità per danni

Danni subiti nell'ambito  
del convoglio

Danni subiti da terzi

Presunzione di  
responsabilità  
reciproca  
(art 104 cod. nav. )

responsabilità  
solidale tra gli  
armatori





# Rimorchio e soccorso

Non si tratta di contratto di rimorchio se le operazioni sono state poste in essere al fine di evitare una situazione di pericolo

Si tratta di soccorso se ricorrono

l'opera eccedente l'attività normale di rimorchio

il pericolo

Queste

1) possono essere il quadro nel quale viene richiesta la prestazione di rimorchio

2) possono verificarsi come imprevisto durante l'esecuzione di un contratto di rimorchio

contemplata nel codice della navigazione che rimanda alla disciplina del compenso prevista per tale specifica ipotesi, in quanto ne ricorrano le condizioni

**Art. 106 - Soccorso prestato alla nave rimorchiata**  
«Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un' opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell'articolo 491»